

NUOVE REGOLE PER L'INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI PER ATTIVITÀ STAGIONALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n.3695 del 18 giugno 2010, ha fornito agli Sportelli unici per l'immigrazione le modalità operative da seguire per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri da adibire ad attività di lavoro a carattere stagionale.

Revoca del nulla osta

La nota chiarisce che il datore di lavoro, dopo aver presentato l'istanza per l'ingresso in Italia del lavoratore extracomunitario residente all'estero tramite la procedura dei flussi, può recedere dalla procedura al momento di essere chiamato per il ritiro del nulla osta, ma tale eventualità è possibile solo nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora ottenuto il visto di ingresso dalla Rappresentanza diplomatica e che sussistano cause di forma maggiore, dimostrabili, che attestino l'impossibilità di portare a termine la procedura finalizzata all'ingresso in Italia del lavoratore straniero.

Mancata assunzione e subentro altro datore di lavoro

Inoltre, viene chiarito che nel caso in cui sussistano comprovate ragioni per cui il datore di lavoro debba rinunciare ad assumere il lavoratore straniero al momento della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, può subentrare nella procedura un nuovo datore di lavoro diverso dall'interessato.

Il nuovo datore di lavoro dovrà garantire la stessa tipologia contrattuale e per la stessa durata del rapporto di lavoro prevista in origine con il datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

Controlli DPL

Le DPL per rilasciare il proprio parere, dovranno valutare con rigore pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla osta all'ingresso in Italia del lavoratore extracomunitario, non hanno formalizzato l'assunzione oppure hanno richiesto la revoca del nulla osta già rilasciato.

La nuova procedura

Se l'istanza per il nulla osta venisse accolta il datore di lavoro verrà convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto, per la sottoscrizione dovrà essere presente anche il lavoratore.

Entro le successive 48 ore dalla firma del contratto di soggiorno il datore deve effettuare la comunicazione ai fini dell'assunzione al centro per l'impiego territorialmente competente.

Accordo di integrazione per stranieri extracomunitari

È proprio di questi giorni la notizia che è stato firmato l'accordo d'integrazione per gli stranieri che entrano per la prima volta in Italia, così come previsto dalle nuove disposizioni introdotte lo scorso anno nel corpo del testo unico sull'Immigrazione. Tale accordo, che non è ancora in vigore, lega il rilascio del permesso di soggiorno alla sottoscrizione di un patto tra lo straniero e il nostro Paese, finalizzato a favorire politiche di integrazione e di collaborazione con i cittadini extracomunitari che decidono di permanere stabilmente in Italia e prevede un sistema di crediti e debiti, tipo patente a punti.

Destinatario degli accordi di integrazione è lo straniero che entra per la prima volta in Italia, mentre non è necessaria la sottoscrizione da parte degli stranieri già presenti sul territorio, in possesso di un regolare permesso di soggiorno o che richiedano il permesso di soggiorno prima dell'entrata in vigore. L'accordo, che ha una durata di due anni e riguarda i soggetti con un'età superiore ai sedici anni, verrà firmato presso lo Sportello unico per l'immigrazione o presso la Questura.

Come precedentemente accennato il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno saranno gestiti con un sistema che lega la regolare permanenza sul territorio italiano dello straniero al possesso di un numero minimo di crediti. Si parte da un monte crediti iniziale di **sedici crediti**, che vengono assegnati all'atto dell'ingresso in Italia.

Per esempio la mancata partecipazione ai corsi di formazione civica organizzati dallo Sportello unico per l'Immigrazione determina un'immediata perdita di quindici crediti a danno dello straniero.